

Deliberazione n. 18 dd. 28.12.2006.

OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) - D.Lgs. 504/1992 e ss.mm. Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2007.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, e ss.mm., che ha istituito l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) a partire dall'anno 1993, e di esso in particolare l'art. 6, così come modificato dalla L. 23.12.1996, n. 662, il quale prevede che l'aliquota sia stabilita dal Comune, in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille, e che la stessa possa essere diversificata entro tali limiti, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o alloggi non locati.

Richiamate le disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. 08.08.1996, nr. 437, convertito in Legge dall'art. 1, comma 1, dalla L. 24.10.1996, n. 556, in base alle quali i Comuni possono deliberare un'aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, nonché per quelle locare con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto risulti almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato.

Rilevato che l'art. 53, comma 16, della L. 388/2000, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della L. 448/2001, stabilisce che il termine previsto per deliberare le aliquote e le tariffe per i tributi locali ed i servizi locali, nonché per l'approvazione dei regolamenti, è contestuale a quello fissato per l'approvazione del bilancio di previsione.

Preso atto del Protocollo d'intesa sottoscritto tra la P.A.T. e la Rappresentanza Unitaria dei Comuni, ai sensi dell'art 11 del D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L, letto in relazione all'art. 81 del D.P.R. 670/1972 ed all'art. 18 del D.Lgs. 268/1992, che fissa il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione e suoi allegati, per l'esercizio finanziario 2003 e successivi, alla data del 31 dicembre, salvo motivata proroga sino al 31 gennaio successivo, in caso di accertate situazioni critiche.

Rilevato che in assenza di deliberazione, da adottarsi nel termine di cui sopra, si applica, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del citato D.Lgs. 504/1992, l'aliquota del 4 per mille, senza distinzione alcuna.

Visto l'art. 8, commi 2 e 3 del D.Lgs. 504/1992, così come modificato dalla L. 23.12.1996, n. 662, che prevede, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, una detrazione d'imposta pari ad €103,29, elevabile, a partire dall'anno di imposta 1997, fino ad un massimo di €258,23, nel rispetto degli equilibri di bilancio. In alternativa, l'imposta dovuta per l'abitazione principale può essere ridotta fino al 50%.

Visto, inoltre, il D.Lgs. 446/1997, che disciplina la potestà regolamentare del Comune in materia di Imposta Comunale sugli Immobili.

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta Comunale sugli Immobili.

Richiamata la deliberazione consiliare nr. 29 dd. 22.12.2005, con la quale sono state determinate le aliquote I.C.I. e le detrazioni per l'anno 2006.

Atteso che si intende riconfermare anche per l'anno 2007 le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno 2006, che consentono di raggiungere un gettito di imposta appropriato, tale da garantire una gestione efficace degli equilibri di bilancio.

Visto il T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Acquisiti preventivamente sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli previsti dalle disposizioni dell'art. 81 del T.U. medesimo.

Sentiti gli interventi dei Consiglieri, il cui contenuto si rimanda al verbale di seduta.

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai n. dodici Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

1. Di confermare, per l'anno 2007, le aliquote per l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) già determinate per l'anno 2006, nella seguente misura:

- **aliquota ordinaria pari al 5 per mille** per tutti gli immobili (fabbricati ed aree) diversi da quelli soggetti alle aliquote di seguito indicate;
- **aliquota agevolata pari al 4 per mille**

- per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;
 - per le unità immobiliari assimilate ad abitazione principale da Regolamento o a norma di Legge, come di seguito elencate:
 - unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il I° grado (genitore/figlio), se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente;
 - unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
 - unità immobiliari locate con contratto registrato a soggetti residenti nel Comune, che la utilizzino come abitazione principale;
 - per le pertinenze (cantine, box, posti macchina), classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, o assimilate ad abitazione principale da Regolamento o a norma di Legge.
2. Di confermare, per l'anno 2007, la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale nell'importo di **€125,00** annui. La detrazione deve essere rapportata al periodo di possesso e, nel caso di più contribuenti dimoranti nell'abitazione, deve essere divisa in parti uguali tra gli stessi. Essa si applica indistintamente:
- alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;
 - alle unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il I° grado (genitore/figlio), se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente;
 - unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, ed alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
 - alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
 - alle unità immobiliari locate con contratto registrato a soggetti residenti nel Comune, che la utilizzino come abitazione principale;
 - alle pertinenze (cantine, box, posti macchina), classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale (o assimilate ad abitazione principale da Regolamento o a norma di Legge), solo per la quota eventualmente non già assorbita dalla medesima.
3. Di dare atto che le aliquote I.C.I. come sopra determinate, vengono stabilite nel rispetto degli equilibri di bilancio.
4. Di rendere pubbliche le predette determinazioni nelle modalità più adeguate, di modo che i soggetti passivi possano venirne a conoscenza in tempo utile, ai fini del versamento annuale dell'imposta dovuta.
5. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Concessionario per la riscossione dei tributi, per gli adempimenti di competenza.
6. Di trasmettere copia della presente deliberazione all'Ufficio Tributi Intercomunale, e di incaricare l'Ufficio stesso per gli adempimenti attuativi della stessa, tra i quali la pubblicazione a norma di Legge.
7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 54 comma 3 della L.R. 04.01.1993, nr. 1 come modificato dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 e dalla L.R. n. 7 dd. 22.12.2004.
8. Di dare evidenza che avverso il presente provvedimento è possibile presentare:
- a) opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del T.U.L.L.R.R.O.C. - D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
 - b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della legge 06.12.1971, n. 1034;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.